

AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO


Porti di Palermo
e Termini Imerese

ORDINANZA N° 2 DEL 07.07.2016

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 28/01/1994, n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto 6 aprile 1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione con cui sono stati fissati i limiti della circoscrizione territoriale della Autorità Portuale di Palermo;
- VISTA l'Ordinanza n° 65/2013 in data 28/08/2013 e s. m. i. della Capitaneria di Porto di Palermo con cui è stato approvato il "Regolamento di sicurezza del porto di Palermo e degli approdi minori del Circondario Marittimo di Palermo";
- VISTA l'Ordinanza n° 2 del 27/04/2004 con cui è stato approvato il "Regolamento per la sosta temporanea delle autovetture in import/export ed altri autoveicoli gommati sbarcati o da imbarcare sulle banchine e calate del porto di Palermo";
- CONSIDERATO il numero sempre crescente di semirimorchi in sosta non regolamentata nelle banchine del porto con problematiche di sicurezza e circolazione;
- CONSIDERATO che sono in corso opportune valutazioni circa il più proficuo utilizzo della banchina Sammuzzo finalizzato, soprattutto, a ridurre il problema della sosta indiscriminata di semirimorchi in arrivo/partenza;
- CONSIDERATO opportuno regolamentare e disciplinare la sosta temporanea dei semirimorchi sbarcati o da imbarcare nel porto di Palermo in relazione ai considerevoli incrementi del traffico ro-ro nel porto ed alle necessità operative e logistiche correlate all'ottimizzazione dell'uso degli spazi e aree portuali in relazione alla circolazione, anche per i risvolti della sicurezza;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Palermo (nota n.40141 in data 29.06.2016);
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.308 in data 04/07/2014;

ORDINA

 Nuova ordinanza sosta semirimorchi rizz



Articolo 1

E' approvato l'annesso "Regolamento per la sosta temporanea dei semirimorchi sbarcati o da imbarcare sulle banchine e calate del porto di Palermo".

Articolo 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, per i depositi di semirimorchi sulle banchine e calate del porto di Palermo, saranno corrisposti i seguenti diritti:

- Euro 0,1 per mq. al giorno.


Nell'ipotesi prevista dal 2° cpv, art. 1, dell'allegato Regolamento per la sosta temporanea dei semirimorchi sbarcati o da imbarcare sulle banchine e calate del porto di Palermo, non saranno dovuti i diritti di cui sopra.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nell'annesso "Regolamento".

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno 1° Agosto 2016.

Il Presidente
Ing. Vincenzo Carmatelli



“REGOLAMENTO PER LA SOSTA TEMPORANEA DEI SEMIRIMORCHI SBARCATI O DA IMBARCARE SULLE BANCHINE E CALATE DEL PORTO DI PALERMO

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la sosta temporanea dei semirimorchi sbarcati o da imbarcare sulle banchine e calate del porto di Palermo.

Restano esclusi dalla presente disciplina gli autoveicoli destinati o provenienti dalle navi ro-ro in servizio di cabotaggio che utilizzano le apposite corsie o aree ad essi destinate per lo stretto tempo necessario alle operazioni di imbarco/sbarco secondo le disposizioni vigenti, in tale ipotesi non saranno dovuti i diritti di sosta di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 2

Le aree portuali su cui può essere autorizzata la sosta temporanea delle merci di cui all'art. 1 sono esclusivamente quelle evidenziate nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente Regolamento, quando l'ormeggio adiacente non è impegnato con unità navali.

Articolo 3

Le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 devono avanzare apposita richiesta all'Autorità Portuale per richiedere di volta in volta l'autorizzazione a fare sostare i semirimorchi di cui all'art. 1.

La richiesta, cui allegare stralcio planimetrico che evidenzia le aree portuali da occupare, deve prevedere il periodo della sosta, la nave su cui devono essere imbarcati (o da cui sono stati sbarcati) i semirimorchi, e deve essere inoltrata, in triplice copia, entro le ore 1400 dei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, non oltre ventiquattro ore prima dell'inizio della sosta stessa; la richiesta può anche essere inoltrata a mezzo fax (091/321383) o via mail (areaoperativa@portpalermo.it).

Sulla richiesta stessa deve essere specificamente indicato che l'impresa si assume l'onere e la responsabilità di apporre adeguata segnaletica delimitante le aree su cui sostano temporaneamente i semirimorchi.

Articolo 4

La sosta temporanea dei semirimorchi avrà inizio solo dopo che l'Autorità Portuale avrà apposto visto autorizzativo sulla richiesta dell'impresa; l'accoglimento della richiesta sarà correlato alle effettive necessità operative dell'unità navale cui si riferisce la richiesta di cui all'articolo precedente.



Copia della richiesta, munita del visto autorizzativo, dovrà essere esibita su richiesta delle forze di polizia operanti in porto.


Articolo 5

Solo eccezionalmente potrà essere consentita, in relazione alle esigenze operative portuali, la sosta temporanea dei semirimorchi anche in spazi diversi da quelli evidenziati all'art. 2 del presente Regolamento.

Nel caso in cui la richiesta riguardi aree ricomprese nelle zone destinate alla circolazione portuale, la richiesta dovrà essere avanzata all'Autorità Portuale ed all'Autorità Marittima e l'autorizzazione sarà rilasciata previa intesa tra le due Autorità.

Articolo 6

Per la sosta temporanea dei semirimorchi di cui agli artt. 1 e 5, l'impresa richiedente corrisponderà i diritti stabiliti con i provvedimenti vigenti.



PLANIMETRIA ALLEGATA
 ALL'ORDINANZA N. 02 DEL 01.01.2016

LEGENDA

CORSIA VEICOLARE
 AREE IN CUI PUO' ESSERE
 AUTORIZZATA LA SOSTA TEMPORANEA
 DEI SEMIMORCHI SBARCATI O DA
 IMBARCARE NELL'AMBITO PORTUALE

